

**REGOLAMENTO (CE) N. 757/2007 DELLA COMMISSIONE****del 29 giugno 2007****relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, segnatamente gli articoli 3, 9d, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
- (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della sua data di applicazione, a norma della direttiva 70/524/CEE.
- (3) Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5) Sono stati presentati dati per una domanda di autorizzazione per un periodo illimitato del preparato conservante a base di benzoato di sodio, acido propionico e propionato di sodio per bovini da ingrasso. Il 18 ottobre 2006 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha emesso un parere sulla sicurezza e l'efficacia di detto preparato. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

(6) L'impiego del preparato a base di acido benzoico è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 877/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>. A sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato per suini da ingrasso sono stati presentati nuovi dati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.

(7) L'esame delle domande rivela che alcune procedure possono servire a proteggere i lavoratori da un'esposizione agli additivi indicati negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita mediante l'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(4)</sup>.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le sostanze appartenenti al gruppo «Conservanti» contenute nell'allegato I, sono autorizzate per un periodo illimitato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

<sup>(3)</sup> GU L 126 del 22.5.2003, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

*Articolo 2*

Le sostanze appartenenti al gruppo «Regolatori dell'acidità», contenute nell'allegato II, sono autorizzate per un periodo illimitato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni ivi specificate.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Contenuto mg/kg di cereali		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Contenuto minimo	Contenuto massimo		
<b>Conservanti</b>								
E700	Benzoato di sodio 140 g/kg Acido propionico 370 g/kg Propionato di sodio 110 g/kg	Composizione dell'additivo: benzoato di sodio: 140 g/kg acido propionico: 370 g/kg propionato di sodio: 110 g/kg acqua: 380 g/kg Principi attivi: benzoato di sodio C <sub>7</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> Na acido propionico C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> propionato di sodio C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> Na	Bovini da ingrasso	—	3 000	22 000	Per la conservazione di cereali con un tenore di umidità superiore al 15 %	A tempo indeterminato

## ALLEGATO II

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Contenuto mg/kg di alimento completo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Contenuto minimo	Contenuto massimo		
<b>Regolatori dell'acidità</b>								
E210	Acido benzoico	$C_7H_6O_2$	Suini da ingrasso	—	5 000	10 000	Le istruzioni per l'uso devono fornire i seguenti dati: «Gli alimenti complementari contenenti acido benzoico non possono essere utilizzati come tali per i suini da ingrasso.» «Per la sicurezza degli utenti: devono essere adottate misure per minimizzare la produzione di polvere respirabile dell'additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).»	A tempo indeterminato